



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 13 maggio 1998 e n. 18 del 14/03/2001, esecutive ai sensi di legge.

ART. 1 - Somministrazione di gas metano. Il Comune di Colognola ai Colli somministra il gas metano, derivato dal proprio impianto, fornito dalla SNAM, secondo le modalità, termini e condizioni previsti dal presente regolamento e dalle altre norme in materia, con i seguenti criteri di priorità:

- a) alle scuole, ambulatori, case di riposo, istituti di assistenza e beneficenza;
- b) alle abitazioni private per uso domestico e riscaldamento;
- c) agli opifici, stabilimenti, esercizi pubblici e negozi ecc.;

Le concessioni di cui alla lettera c), previa verifica di fattibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, saranno accordate se ed in quanto lo acconsenta la disponibilità del gas ed alle condizioni e limitazioni riportate nel contratto di fornitura con la SNAM e, qualora già concesse, potranno, in qualunque momento, essere revocate se la disponibilità verrà meno.

Sono equiparate agli usi civili, esclusivamente per la determinazione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 30, lett. e), le utenze di cui al precedente punto a), sia pubbliche che private, gli Enti Pubblici e gli Enti Religiosi.

ART. 2 - Misurazione del gas metano. Il Comune somministra il gas metano esclusivamente se misurato con contatore. La misurazione del gas consumato avverrà con scadenze stabilite dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, mediante contatori posti in opera dal Comune.

ART. 3 - Domanda di somministrazione. La richiesta per una nuova utenza per la somministrazione del gas metano, derivato dall'impianto comunale, deve essere obbligatoriamente presentata dal proprietario dell'unità immobiliare servendosi di apposito modulo, da ritirarsi presso gli uffici comunali, specificando espressamente l'uso che intende fare del gas, il luogo di utilizzazione e la quantità massima necessaria. Per la riattivazione di allacciamento esistente, la richiesta deve essere fatta dall'utilizzatore del servizio.

ART. 4 - Accoglimento della domanda. La richiesta di utilizzazione del servizio potrà essere accettata per tutta la quantità richiesta, o per quantità ridotta qualora il Comune dovesse ritenere di limitarla per l'interesse pubblico o per necessità del regolare svolgimento del servizio.

L'accoglimento della richiesta di utilizzazione del servizio è subordinato al possesso da parte del richiedente del certificato di abitabilità o agibilità, rilasciato dall'U.T.C., per l'unità immobiliare ed è inoltre subordinato alla integrale accettazione da parte del concessionario delle condizioni contrattuali e regolamentari, nonché alla costituzione dei depositi cauzionali e/o fideiussori.

ART. 5 - Durata del contratto. Il contratto avrà la durata massima di un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti.

Il concessionario potrà dare disdetta, anche prima che sia trascorso un anno, per mezzo dell'apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente; il Comune invece, qualora il concessionario sia in regola con i pagamenti, potrà sospendere l'erogazione preavvisando l'utente almeno 90 gg. prima.

ART. 6 - Stipulazione del contratto di somministrazione. L'utente dovrà sottoscrivere il contratto sul modulo predisposto, nel quale sarà specificato l'uso. Qualora dovesse variare l'uso dovrà essere inoltrata nuova richiesta con conseguente sottoscrizione di altro contratto.

ART. 7 - Rinuncia all'uso del gas. L'utente, che per qualsiasi ragione cessi dall'uso del gas, dovrà darne preventiva comunicazione al Comune con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo onde provvedere alla sigillazione del contatore entro 7 gg.. L'utente resta comunque responsabile del pagamento del gas metano consumato fino alla sigillazione.

ART. 8 - Cambiamento del responsabile dell'utenza. Nel caso cambiasse l'amministratore di una società, e restasse invariata la ragione sociale, dovrà essere data al Comune comunicazione scritta, allegando certificato di iscrizione alla Camera di C.C.I.A.A. con la quale il nuovo Amministratore si assumerà tutti gli obblighi contrattuali. Per il cambio di Amministratore di un condominio dovrà essere data comunicazione dal subentrante. Le dichiarazioni costituiranno parte integrante del contratto di somministrazione.

ART. 9 - Decesso dell'utente intestatario. In caso di decesso, l'erede o il subentrante dovrà dare comunicazione al Comune e provvedere alla stesura del nuovo contratto.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Qualora l'erede o il subentrante sia il coniuge del *de cuius* non si provvede alla stesura di un nuovo contratto, ma ad una apposita appendice al contratto stesso, da cui risulti il nuovo intestatario dell'utenza allegando documentazione che dimostri la qualifica di coniuge dell'intestatario defunto, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del nuovo intestatario.

ART. 10 - Divisione di immobile servito di gas metano. Qualora, a seguito di un atto divisionale di un immobile fornito di unica utenza di gas metano, sia necessario somministrare gas alle nuove unità immobiliari derivanti, i proprietari delle singole parti dello stabile, che intendessero usufruire del gas, dovranno fare domanda per una nuova concessione e sottostare a tutte le norme del presente regolamento quali nuovi utenti. Analoga domanda dovrà essere prodotta anche se il proprietario delle nuove unità immobiliari sia il medesimo.

ART. 11 - Allacciamento di gas e diramazione privata sino al contatore. Ogni unità immobiliare a carattere abitativo o produttivo deve avere un proprio allacciamento del gas derivato direttamente dal metanodotto pubblico. Tutte le opere di diramazione, a partire dal metanodotto pubblico fino al contatore, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune, oppure per il tramite della Ditta dallo stesso indicata, a totale onere dell'utente. In ogni caso il contatore sarà esclusivamente dato in uso dal Comune e sarà posto all'esterno della proprietà del concessionario, in luogo facilmente accessibile ed indicato dal Comune. Solo in situazioni del tutto particolari, previo assenso del Comune e sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini i reciproci impegni, potrà essere autorizzato il posizionamento del contatore all'interno della proprietà privata.

Il concessionario dovrà, prima della firma del contratto, corrispondere le spese di allacciamento stabilite dal Comune.

Le opere per deviazioni e spostamenti sulla diramazione privata e sul contatore, che si rendessero necessarie per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da forza maggiore, saranno eseguite dal Comune a totale onere dell'utente.

ART. 12 - Contatore. La portata del contatore dovrà essere adeguata al massimo consumo richiesto. Qualora, l'utente necessitasse di un aumento della quantità di somministrazione del gas dovrà darne comunicazione al Comune perché l'Ufficio Tecnico Comunale sia in grado di verificare la possibile erogazione del gas, con adeguamento, se necessario, del misuratore e/o dell'allacciamento alla nuova quantità richiesta.

L'utente risponderà dei danni apportati all'impianto pubblico qualora non abbia usato la normale diligenza. L'apparecchio misuratore dovrà essere posto all'esterno della proprietà e protetto da opportuna struttura chiusa (armadietto o nicchia con portello). I contatori saranno suggellati con sigillo del Comune.

La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore saranno ritenuti tentativi di furto del gas. In tal caso l'utente incorrerà nelle responsabilità previste dalla legge e sarà tenuto al rimborso dei danni causati al Comune. L'utente è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie di misurazione e/o di erogazione del gas.

Il Comune si riserva la piena facoltà di sottoporre a propria cura e spesa, in qualsiasi momento, i misuratori del gas alle opportune verifiche. Qualsiasi consumo o fuga di gas registrati dal misuratore, e dipendente dagli apparecchi e diramazioni interne, sarà a carico dell'utente.

Le utenze che usufruiscono del "contratto in deroga" sono soggette alle condizioni SNAM e stipuleranno idoneo contratto.

ART. 13 - Manutenzione delle opere di diramazione e del contatore. Competono al Comune tutte le manutenzioni delle opere di diramazione esclusivamente fino al contatore compreso. Nel caso in cui il contatore sia stato posto all'interno della proprietà, la manutenzione comporterà l'obbligo di spostare il contatore all'esterno della proprietà. In tale caso sarà a carico del Comune l'allacciamento della condotta principale al contatore. Materiali ed opere necessari a valle del contatore saranno a carico degli utenti.

ART. 14 - Proprietà delle opere di diramazione e del contatore. Tutti i materiali posti in opera per prese e diramazioni, compreso il contatore, anche se le relative spese sono state sostenute dall'utente, restano in proprietà del Comune. Il Comune, qualora il contatore restasse inutilizzato per oltre un anno, potrà rientrarne in possesso ed in disponibilità. L'utente in ogni caso non potrà manomettere, o distogliere dall'uso cui sono destinati, i materiali di cui all'oggetto, neppure quando sia cessata, per qualsiasi causa, l'utenza.

ART. 15 - Condotte interne dopo il contatore. A partire dal contatore, dopo la saracinesca a valle, gli impianti esterni ed interni sono di proprietà dell'utente che ne ha la piena disponibilità e discrezionalità.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Detti impianti dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed essere certificati conformi alla Legge 5.3.1990 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' assolutamente vietato allacciare alla rete del gas metano, anche all'interno dell'abitazione, prese a terra di corrente elettrica.

Gli impianti interni, sempre di proprietà dell'utente, potranno essere controllati dall'U.T.C. per accertarne l'efficienza e l'idoneità e la destinazione secondo l'uso dichiarato nel contratto.

Restano comunque a carico dell'utente la manutenzione e l'idoneità dell'impianto interno. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta derivante dall'esercizio dell'impianto interno.

ART. 16 - Divieto di cessione di gas a terzi. E' vietato ad ogni concessionario cedere gas ad altre unità immobiliari diverse dalla propria anche se di sua proprietà.

ART. 17 - Ispezione dei contatori e delle diramazioni degli impianti interni. La saracinesca prima del contatore sarà collegata al misuratore stesso e non potrà essere manomessa per alcun motivo. La saracinesca a valle è a disposizione dell'utente che ne farà uso in caso di necessità.

In caso di impedimenti o di opposizione alle verifiche, il Responsabile del Settore Tecnico potrà sospendere l'erogazione del gas fino a che tali cause non saranno rimosse rendendo possibile le operazioni di verifica.

Qualora un impianto dovesse essere riconosciuto difettoso, o alteri il servizio, il Responsabile del Settore Tecnico potrà sospendere l'erogazione del gas fino a quando l'inconveniente non sarà rimosso. In caso di grave necessità la sospensione del gas potrà avvenire anche senza preavviso.

ART. 18 - Sospensione temporanea dell'erogazione del gas. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del flusso o per diminuzione di pressione pur essendo tenuto a rimuovere la causa. L'utente non potrà pretendere per i casi suddetti alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

ART. 19 - Modalità dei pagamenti. I pagamenti del corrispettivo del gas consumato saranno effettuati al Comune, che invierà fattura con periodicità stabilita dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza. Le conseguenti imposte, tasse e tutti gli oneri accessori saranno a carico dell'utente.

ART. 20 - Pagamenti periodici dei consumi. Le fatturazioni avverranno a seguito di lettura del contatore o di acconto, come stabilito dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza. La quietanza del Tesoriere o la ricevuta del bollettino postale sono gli unici documenti che fanno fede dell'avvenuto pagamento.

E' responsabilità dell'utente controllare la corrispondenza dei mc. consumati esposti sulla fattura con quanto compare sul contatore relativo al suo impianto e, in caso di evidente discordanza, richiedere la correzione della fattura stessa prima della relativa scadenza.

I rimborsi, a qualsiasi titolo, avverranno solo su richiesta dell'utente, e il diritto ai medesimi si prescriverà trascorso l'anno. Tali rimborsi non danno diritto alla maturazione di interessi.

ART. 21 - Quota fissa. Il Comune fatturerà una quota fissa in conformità ai provvedimenti U.P.I.C.A..

ART. 22 - Irregolare funzionamento del contatore. L'utente che ha dubbi sul corretto funzionamento del contatore può chiederne la verifica, con apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale, versando gli importi stabiliti dal successivo art. 30, lett. f). L'irregolare funzionamento del contatore si ha quando il consumo riscontrato dalla verifica eccede la tolleranza prevista dalla legge metrica italiana. Il controllo della tolleranza viene effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il consumo del periodo di affiancamento non verrà fatturato con le scadenze previste dall'art. 20, ma alla fine del periodo di verifica in base ai dati riscontrati dall'Ufficio Tecnico Comunale. I contatori e gli apparecchi di controllo dovranno essere omologati dall'ufficio Metrico Provinciale.

ART. 23 - Mancato funzionamento del contatore. In caso di mancato funzionamento del contatore, riscontrato dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla Ditta incaricata dal Comune, il consumo per tutto il periodo di errata misura verrà computato in relazione alla media dei corrispondenti mesi dei due anni precedenti. Il contatore fermo verrà sostituito con spese a carico del Comune.

ART. 24 - Ritardato o mancato pagamento di somme dovute. Al riscontro del mancato pagamento, il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza provvederà ad informare l'utente tramite sollecito scritto, invitandolo ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza potrà, dopo prudente valutazione, sospendere il servizio di fornitura e procedere al recupero del credito tramite riscossione coattiva. Inoltre potrà individuare gli utenti inadempienti per i quali, data l'esiguità della somma, non risulta conveniente avviare tale azione di recupero. Per gli interventi di sospensione e di eventuale successiva riattivazione della fornitura saranno addebitate all'utente le spese sostenute. In caso di pagamento oltre il termine di scadenza indicato nella bolletta, verrà



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

comunque applicato un importo per penalità corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4% annuo, commisurato ai giorni effettivi di ritardo.

ART. 25 - Spese contrattuali. Tutte le spese, tasse ed oneri di ogni genere, o conseguenti al contratto di somministrazione, sono a totale carico dell'utente.

ART. 26 - Personale incaricato del Comune. Il personale autorizzato dai competenti uffici comunali ad eseguire i lavori, verifiche, controlli ecc. su condutture, contatori di impianti anche interni, sarà munito di tessera con fotografia, vistata dal Sindaco. Detto personale ha l'obbligo di presentare la tessera a richiesta degli utenti.

ART. 27 - Sanzioni. Salvo i casi di reato, che saranno perseguiti a norma del Codice Penale, qualora l'utente non ottemperasse ad una qualsiasi delle condizioni, prescrizioni ed obblighi assunti con la firma del contratto e previsti dal regolamento, sarà passibile di una ammenda applicata ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successivi aggiornamenti e modifiche, oltre a spese e danni.

Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza ove si verificano i presupposti di legge o del successivo art. 30 procede ad incamerare il deposito cauzionale e sospendere la somministrazione del gas. Il fatto di cui al presente articolo non potrà essere mai impugnato dall'utente come causa di risoluzione del contratto, invece sarà considerato tale per il Comune.

Nel caso previsto dal 1° comma la somministrazione non sarà ripresa fino a che l'utente non avrà pagato l'ammenda inflittagli, ripristinato il deposito cauzionale e rientrato nell'osservanza delle condizioni, prescrizioni ed obblighi.

ART. 28 - Osservanza del regolamento e disposizioni in materia. L'utente, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, dovrà anche osservare tutte quelle successive che saranno previste da disposizioni di autorità competenti.

ART. 29 - Reclami, rilievi ecc. Chiunque si trovasse nelle condizioni di proporre reclami o rilievi dovrà farlo direttamente al Responsabile del Settore Contabilità e Finanza per iscritto.

ART. 30 - Tariffe. L'utente dovrà attenersi alle tariffe stabilite dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza nel rispetto delle norme in materia. E' fatta comunque salva la facoltà dell'utente di recedere dal contratto.

a) SPESE DI ALLACCIAMENTO.

L'utente prima dell'allacciamento dovrà versare l'importo preventivato dall'Ufficio Tecnico comunale.

b) CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA DEL CONTATORE.

Il contributo per l'allacciamento non è compreso nella spesa di cui alla precedente lettera a) ed è fissato con provvedimento del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza.

c) SPESE PER LA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DEL CONTATORE.

Qualora la sostituzione o la riparazione del contatore siano da imputare a cause di negligenza dell'utente, le spese saranno a carico dello stesso.

d) QUOTA FISSA.

L'utente, contestualmente al pagamento periodico dei corrispettivi per il consumo, dovrà corrispondere un importo in "Quota fissa mensile" stabilita dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. La quota fissa non verrà corrisposta qualora il contatore non sia utilizzato a seguito di sigillazione. In tal caso il contratto si intende risolto. Non è possibile richiedere utilizzi stagionali.

e) DEPOSITO CAUZIONALE.

A titolo di garanzia del puntuale pagamento dei corrispettivi dei consumi del gas e di ogni altra spesa, fisso, ecc., previsti dal presente regolamento, l'utente dovrà presentare ricevuta, prima dell'erogazione del servizio, dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale stabilito dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza. Il deposito cauzionale, a seguito di aumenti, sia del gas che delle imposte, dovrà essere adeguato ai parametri di cui sopra. I depositi cauzionali sono infruttiferi.

Per la somministrazione del gas ad industrie o ad uso diverso da quello civile, il Comune si riserva il diritto, da quantificare con apposito provvedimento, di far prestare dall'utente una fideiussione, in alternativa al versamento del deposito cauzionale, emessa da Ente o Istituto benevolo al Comune, pari al consumo medio previsto o commisurato a sei mesi. Per le utenze che usufruiscono del contratto in deroga si rinvia all'apposito contratto. La fideiussione, a seguito di aumenti, sia del gas che delle imposte, dovrà essere adeguata ai parametri di cui sopra.



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Il Comune con provvedimento del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza potrà valersi della cauzione fino alla concorrenza di ogni suo credito derivante dal contratto di somministrazione. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 10 gg. dalla richiesta. In difetto il Comune con provvedimento del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza potrà sospendere la somministrazione del gas. Alla cessazione del contratto, l'utente potrà richiedere per iscritto, sull'apposito modulo, se in regola con i pagamenti, la restituzione della cauzione o lo svincolo della fideiussione.

f) **SPESE E DEPOSITO PER IL CONTROLLO DEL CONTATORE.**

La richiesta per il controllo del contatore, come previsto all'art. 22, dovrà essere accompagnata da un deposito stabilito dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza con apposito provvedimento. Qualora il contatore misuri una quantità irregolare, il deposito sarà restituito. Qualora invece il contatore risultasse esatto, entro la tolleranza stabilita, il deposito sarà incamerato, a titolo di rimborso spese.

g) **SPESE PER LA SIGILLAZIONE E LA RIAPERTURA DEL CONTATORE.**

La sigillazione e l'apertura del contatore saranno soggette al pagamento, a titolo di rimborso, delle spese sostenute dal Comune per tale operazione e quantificate con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza sia per la sigillazione che per la riapertura.

h) **TARIFFE DEL GAS.**

Il Comune applicherà per il gas le tariffe approvate dall'U.P.I.C.A..

i) **PERIODICITÀ DELLA RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI.**

Le modalità e la periodicità dell'emissione delle fatture, che possono anche figurare in acconto, saranno stabilite con provvedimento formale dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanza.

ART. 31 - Utenze particolari. Qualora un'utenza derivi il gas dalla condotta in media pressione, dovrà corrispondere al Comune le spese sostenute, oltretutto per il contatore (se trattasi di utenze in deroga) anche quelle per l'impianto di decompressione installato secondo le direttive dell'U.T.C. e le vigenti norme.

ART. 32 - Tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali forniti dall'utente ai fini della stipulazione del contratto di somministrazione avverrà nel rispetto della L. 31.12.1996 n. 675, i cui adempimenti in materia di informativa all'interessato e consenso al trattamento sono espletati al momento della sottoscrizione del contratto.